

ACCESSO A DICHIARAZIONI RESE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RIGUARDANTE L'ACCEDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

FATTO

....., Dirigente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM) ha presentato in data al "Servizio" dell'AGCOM richiesta formale, tra l'altro, di visione/estrazione di copia del verbale di una delle deposizioni rese dalla Dott.ssa, funzionario dell'Autorità, nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei propri confronti.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

"al fine di verificare eventuali condotte/dichiarazioni lesive della posizione dello scrivente e consentire di valutare eventuali azioni da intraprendere a propria tutela".

Ha evidenziato che, nell'ambito della medesima richiesta di accesso, l'AGCOM ha osteso le deposizioni rese nel procedimento da altri due soggetti chiamati dal competente servizio a testimoniare sulla medesima vicenda insieme alla dott.ssa, che ha opposto il diritto alla riservatezza.

Parte ricorrente ha evidenziato che l'istanza di accesso è successiva ad altra già accolta da AGCOM e relativa ad un precedente verbale di dichiarazioni rese sempre dalla Dott.ssa nell'ambito della fase preliminare del medesimo procedimento. Pertanto, la seconda richiesta di accesso è tesa, ad avviso dell'istante, a completare il quadro delle dichiarazioni rese dal funzionario nell'ambito del procedimento.

L'AGCOM ha negato l'accesso con provvedimento in data

..... ha pertanto adito la Commissione, con ricorso del 27 giugno u.s., affinché la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso alla controinteressata.

E' pervenuta memoria dell'Autorità che ha premesso che il procedimento disciplinare è stato archiviato con determina n. / / del senza alcun effetto amministrativo sulla posizione dell'istante.

L'Autorità ha fatto presente che l'ostensione delle dichiarazioni della Dott.ssa, funzionaria assegnata all'ufficio a cui il dott. è preposto in qualità di dirigente potrebbe avere effetti in ragione del rapporto gerarchico intercorrente tra la d.ssa ed il dott.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, che l'accesso non può essere precluso al richiedente sulla base della mera opposizione manifestata dalla controinteressata: l'amministrazione deve procedere ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, pur a fronte della opposizione della controinteressata.

Relativamente alla verifica della sussistenza dell'interesse del ricorrente all'accesso de quo la Commissione ritiene che il vanti un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta trattandosi di deposizioni raccolte in data dalla responsabile del procedimento sanzionatorio, che lo riguardano direttamente e la cui conoscenza appare necessaria per difendere i propri interessi giuridici, ex art. 24 comma 7 legge 241/90.

Trattasi, pertanto, di accesso difensivo con prevalenza del diritto di difesa sulla contrapposta pretesa di riservatezza.

D'altronde la giurisprudenza citata nel provvedimento di rigetto e poi ribadita nella memoria (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-09-2012, n. 5153 e Cons. Stato Sez. III, Sent., 10-06-2016, n. 2500) riguarda il D.M. 4 novembre 1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso), ossia le notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi e non risulta pertinente alla fattispecie concreta, atteso che il regolamento de quo non può essere interpretato estensivamente.

La circostanza che solo per le dichiarazioni della d.ssa e non per quelle degli altri due funzionari, l'Amministrazione intenda essenzialmente evitare che i rapporti con il dirigente che ha richiesto l'accesso, già compromessi, ne risultino ulteriormente pregiudicati non appare sufficiente a negare l'accesso richiesto.

D'altronde, sul dirigente graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso e di non utilizzarla a fini discriminatori.

Né può applicarsi la disciplina del whistleblowing introdotta all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 che, proprio al fine di evitare ritorsioni, garantisce l'anonimato al dipendente che segnala notizie di un'attività illecita o altre irregolarità acquisite nell'ambiente di lavoro.

La disposizione in questione infatti si riferisce ad una fattispecie diversa: quella del dipendente pubblico che, essendo venuto a conoscenza per ragioni di ufficio della commissione di illeciti da parte di altri dipendenti, pur essendo esposto al rischio di possibili ritorsioni, si risolva a segnalare tali illeciti "*nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione*" denunciandoli al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ... ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o ... all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile. In tale caso il dipendente (cd. whistleblower) è tutelato dalla norma dell'articolo 54-bis da ritorsioni, in primo luogo garantendo il suo anonimato e (tra l'altro) sottraendo ad accesso la segnalazione dell'illecito.

Nel caso all'esame, le dichiarazioni della Dott.ssa non risultano essere state inviate ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo 54-bis e non risulta che la dipendente abbia agito a tutela dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e di conseguenza che i relativi atti fossero sottratti ad accesso;

altrimenti ne deriverebbe una irragionevole compressione del diritto di accesso ai documenti, costituente "principio generale dell'attività amministrativa".

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 luglio 2019)